

REGIONE SICILIANA

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI IN ECONOMIA

*Approvato con delibera C.Acta n° 215 del 07.12.2011
resa esecutiva con nota Assessoriale n° 342 del 05/01/2012*

CAPO I GENERALITA'

Art.1 - Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo, ai sensi dell'art. 125 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e nel rispetto delle procedure stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato D. Lgs. di cui al D.P.R. 207/2010, come recepiti nel territorio della Regione Siciliana con L. R. 12/2011.

CAPO II ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. I lavori in economia sono disciplinati dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. e dal Capo III del Titolo VIII del D.P.R. 207/2010 così come recepito nell'ambito regionale con l'art. 1 della L.R. n° 12/2011.
2. Sono eseguibili in economia ai sensi del citato art. 125 del D.Lgs. 163/2006 i lavori rientranti nelle tipologie indicate al 6° comma, sub a), b), c), d), e), ed f) relativi:
 - a) a tutte le attività di manutenzione o di riparazione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà o comunque gestiti dall'Ente, tra cui, a solo titolo di esempio:
 - in generale tutte le infrastrutture, comprese le relative opere di pertinenza od accessorie, gestite dall'Ente;
 - gli edifici dell'Ente e le sue sedi periferiche;
 - le strade a servizio di tutte le suddette opere, per la parte di competenza dell'Ente;
 - le opere di elettrificazione a servizio di tutte le suddette opere, ove di pertinenza dell'Ente;
 - ogni apparato tecnologico, impiantistico od informatico a servizio di tutte le suddette opere;
 - b) a tutte le attività di manutenzione o di riparazione di tutte le infrastrutture ed i beni, immobili e mobili, come sopra individuati, condotti in locazione dall'Ente, per la parte di spese riservata per legge al locatario.
3. Possono eseguirsi in economia i lavori appositamente previsti nei quadri economici in progetti approvati, esclusi dall'appalto principale. Per l'utilizzo delle somme previste, da parte del Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione degli stessi, è necessaria specifica autorizzazione (art. 178 D.P.R. n° 207/2010).
4. Possono eseguirsi in economia i lavori appositamente previsti nei quadri economici in progetti approvati, inclusi nel contratto dell'appalto principale. Detti lavori in economia, a termini di

contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo l'art. 179 del D.P.R. n° 207/2010.

5. Possono altresì eseguirsi in economia i lavori d'urgenza e di somma urgenza come indicato dagli artt. n° 175 e n° 176 del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 3

Forme di esecuzione

1. I lavori di cui all'art. 2 possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Art. 4

Requisiti degli affidatari

1. L'affidatario di lavori da eseguirsi in economia deve in ogni caso possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 l'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.
3. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13 (Opere di ingegneria naturalistica), fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
5. Per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 è richiesta la qualificazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010.
6. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5

Limiti d'importo

1. L'importo di un lavoro è dato dalla stima di progetto desunta sulla base del prezzario regionale vigente o di specifiche analisi, al lordo di oneri per la sicurezza ed al netto di somme a disposizione dell'Amministrazione e di IVA.
2. L'importo di un lavoro eseguibile in economia non potrà superare € 200.000,00 (Art. 125, c. 5,

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i).

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non potranno superare la spesa complessiva di € 50.000,00, IVA esclusa.
4. Nessun lavoro può essere artificiosamente frazionato.
5. Nei casi di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. n° 207/2010 l'importo dei lavori dovrà contenersi entro il limite di € 200.000,00 o comunque nell'importo di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.

Art. 6

Elaborati progettuali per lavori da eseguirsi in amministrazione diretta

1. I progetti per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta sono costituiti dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione che contenga la descrizione dell'area e dell'opera interessate, del tipo e delle modalità dell'intervento progettato, degli obiettivi che si intendono perseguire, in attuazione degli strumenti di programmazione adottati e/o definiti. La relazione dovrà altresì indicare le modalità di approvvigionamento dei materiali, dei mezzi d'opera e di trasporto necessari nonché le modalità di reclutamento della manodopera nei casi in cui viene prevista l'utilizzazione di operai esterni all'organico dell'Ente.
 - b) Disegni generali e parziali occorrenti per dare una chiara ed esatta idea dell'intervento.
 - c) Documento sulla sicurezza dei lavoratori redatto a norma del D.L.vo n° 81/2008
 - d) Computo della spesa prevista per eseguire il lavoro, distinguendo la manodopera, le provviste di materiale, i trasporti, i noleggi e le altre eventuali spese.
2. Tra le spese di cui al precedente punto d) sono da prevedere, nel quadro economico di ciascun intervento, l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale che l'Amministrazione deve sostenere in relazione all'intervento.

Art. 7

Elaborati progettuali per lavori da eseguirsi per cottimo

1. I progetti per i lavori da eseguirsi in economia per cottimo sono costituiti dagli elaborati dedotti dal Titolo II, Capo I, sezione quarta del D.P.R. n° 207/2010 compatibili con lo specifico intervento da realizzare, da redigersi con il grado di definizione adeguato alla complessità dello stesso ed all'importo previsto.
2. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale da sostenere dall'amministrazione in relazione all'intervento.

Art. 8

Validazione ed approvazione dei progetti

1. I progetti per i lavori da eseguirsi in economia per cottimo o in amministrazione diretta sono validati dal R.U.P. con le modalità di cui all'art. 55, 56 e 57 del D.P.R. 207/2010 ed approvati in linea amministrativa dal C.d.A. dell'Ente con contestuale impegno delle somme.

Art. 9

Procedure di affidamento

Per l'esecuzione di lavori in economia, fatte salve le procedure specifiche per lavori d'urgenza o di somma urgenza, si adottano i seguenti criteri.

1. Per i lavori da eseguirsi in economia viene nominato il responsabile del procedimento, il progettista ed il direttore dei lavori in conformità all'art. 9, commi 1 e 4 del D.P.R. n° 207/2010.
2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono utilizzando mano d'opera dipendente o assegnata

- da altri enti o assunta secondo la vigente normativa ed impiegando materiali, apparecchiature e mezzi propri o in uso o noleggiati o acquistati dall'Ente con le modalità qui stabilite.
3. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento anche tramite l'elenco delle ditte fornitrici istituito dall'Ente con la Delibera n° 1561/C.S. del 31/10/2003. L'aggiudicazione avviene con le modalità di cui agli artt. 82 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
 4. Ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso nella lettera di invito dovrà essere prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, calcolata escludendo il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
 5. L'esclusione automatica non potrà essere esercitata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici (art. 86 c. 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
 6. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto; in tal caso il Responsabile del Procedimento, previa indagine di mercato, tratta direttamente con un unico operatore economico.
 7. Per i lavori affidati con il sistema del cottimo deve essere stipulato apposito atto che deve contenere:
 - a) l'elenco dei lavori e delle forniture;
 - b) i prezzi unitari per lavori e forniture a misura e l'importo dei prezzi per lavori e forniture a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 10

Contabilità

1. La contabilità dei lavori in economia viene effettuata secondo quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 artt. da 203 a 210
2. Per i lavori in amministrazione diretta gli atti di contabilità comprendono sia i listini mensili paga per gli operai reclutati, sia i prospetti delle presenze degli operai con l'indicazione dei relativi lavori effettuati, la lista delle fatture relative alle forniture connesse all'uso dei mezzi d'opera ed alle provviste ed il prospetto delle spese con l'esatto riferimento ai lavori eseguiti da tenere costantemente aggiornato. I lavori eseguiti sono verificati a cura della direzione dei lavori con l'ausilio del quaderno delle misurazioni, del libretto delle presenze e del registro di carico e scarico.
3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Art. 11

Regolare esecuzione o collaudo

1. Tutti i lavori in economia sono sottoposti ad accertamento di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l'osservanza di quanto indicato dall'artt. 208 e 237 del D.P.R. n° 207/2010.
2. L'accertamento di regolare esecuzione dei lavori in amministrazione diretta dovrà basarsi, oltre che sulle verifiche nei luoghi, sugli elaborati progettuali come indicati al precedente art. 6, su tutti i documenti contabili e sui rendiconti delle spese nelle forme indicate dal D.P.R. n° 207/2010. Esso ha lo scopo di verificare:
 - a) se l'opera sia stata eseguita conformemente al progetto ed alle successive varianti autorizzate;
 - b) se i singoli lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e rispondano alle finalità indicate in progetto;
 - c) se le spese siano state effettuate secondo le prescrizioni del D.P.R. n° 207/2010, con la dovuta cura degli interessi dell'amministrazione e per i veri e reali fabbisogni dei lavori.
3. Effettuati gli accertamenti il Direttore dei Lavori, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, emette il certificato di regolare esecuzione che deve contenere gli elementi di cui all'art. 225 del D.P.R. n° 207/2010 e deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento.
4. Nei casi di cui al precedente art. 10 comma 3, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

CAPO III ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 12

Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'ambito di applicazione, i limiti d'importo delle singole voci di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ente.
2. La determinazione circa l'acquisizione del bene o del servizio è disposta con provvedimento dell'Amministrazione dell'Ente.
3. Nell'ambito dell'acquisizione di beni si intendono compresi gli eventuali lavori di installazione o di posa in opera.

Art. 13

Ambito di applicazione e limiti massimi di spesa

1. La fornitura di beni e servizi con la procedura in economia può eseguirsi fino ad un importo non superiore ad € 193.000,00 con esclusione dell'IVA, e comunque con l'osservanza dell'oggetto e dei singoli limiti di spesa stabiliti come riportati al successivo art. 15. Tale soglia si adegua in automatico a seguito dell'emissione dei provvedimenti di revisione periodica delle soglie di cui all'art. 248 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
2. I suddetti limiti sono da intendersi operanti per singola voce o categoria di spesa come di seguito specificato, con riferimento all'anno solare.
3. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 14

Oggetto e limiti d'importo delle singole voci di spesa

1. Le forniture di beni e di servizi che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Ente devono essere connesse all'espletamento dei propri compiti istituzionali nonché alle necessità di funzionamento dei propri uffici.
Esse sono individuate come segue.
 - 1) Acquisto, spese di immatricolazione, leasing, noleggio, manutenzione e riparazione di automezzi, natanti, aeromobili e macchine di soccorso, acquisto dei relativi materiali di ricambio ed accessori, spese per le autorimesse e per le officine, fino all'importo di € 193.000,00 per ciascuna voce di spesa.
 - 2) Servizi di consulenza, studio, ricerca, indagini, rilievi ed altre prestazioni, di servizi economico finanziari, legali, informatici, di brokeraggio, di gestione e organizzazione aziendale, di assistenza socio-sanitaria e psicologica fino all'importo di 193.000,00 euro.
 - 3) Acquisto di beni e servizi per la conoscenza e gestione del territorio, quali aerofotogrammetrici, telerilevati e similari e relative elaborazioni digitali, atti anche alla realizzazione, aggiornamento e gestione di cartografia tecnica e tematica e relative elaborazioni foto-cartografiche, rilievi e formazione di database geografici e fotografici, beni strumentali e informatici connessi, fino ad un importo di 193.000,00 euro.
 - 4) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione tecnica ed analisi fino all'importo di € 100.000,00;
 - 5) Spese per l'acquisto di attrezzature geotecniche e di materiale per analisi di laboratorio, fino all'importo di 193.000,00.
 - 6) Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature specialistiche per l'adempimento alle prescrizioni imposte da specifiche normative o dagli organi ispettivi e di controllo in materia di esercizio delle infrastrutture, fino all'importo di 100.000,00 euro.
 - 7) Polizze di assicurazione, fino all'importo di € 150.000,00.
 - 8) Nolo senza operatore, per interventi di manutenzione o riparazione, di macchine operatrici

- per movimento terra, diserbo scarpate, lavorazione terreni e trivellazioni, fino all'importo di € 100.000,00 per ciascuna voce di spesa.
- 9) Nolo senza operatore, per lavori di manutenzione o riparazione, di autogrù, autocestelli e ponteggi mobili, fino all'importo di € 100.000,00 per ciascuna voce di spesa.
 - 10) Acquisto di macchine operatrici leggere (motoseghe, decespugliatori, motosaldatrici, ecc.) e relativi pezzi di ricambio, fino all'importo di € 100.000,00 per ciascuna voce di spesa.
 - 11) Acquisto di paletti di castagno, di acciaio od altro materiale, filo metallico spinato e non, reti metalliche ed ogni altro materiale per la realizzazione di recinzioni fino all'importo di € 100.000,00 per ciascuna voce di spesa.
 - 12) Acquisto di materiali da costruzione (cemento, additivi, resine, ecc.), materiali inerti e lapidei, attrezzature per cantieri, cartelli segnaletici e monitori fino all'importo di € 100.000,00 per ciascuna voce di spesa.
 - 13) Noli senza operatore e trasporti indicati nell'elenco prezzi per la redazione dei progetti di cantieri di lavoro di cui alla L.R. n° 17 dell'1-7-1968 e s.m.i, vigente all'atto dell'approvazione della spesa, ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente comma, fino all'importo di € 100.000,00. In atto e fino al successivo aggiornamento, si richiamano i trasporti ed i noli indicati nell'elenco prezzi pubblicato sul S.O. alla GURS n° 18 del 24-04-09.
 - 14) Acquisto di materiali indicati nell'elenco prezzi per la redazione dei progetti di cantieri di lavoro di cui alla L.R. n° 17 dell'1-7-1968 e s.m.i, vigente all'atto dell'approvazione della spesa, ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente comma, fino all'importo di € 100.000,00. In atto e fino al successivo aggiornamento, si richiamano i materiali indicati nell'elenco prezzi pubblicato sul S.O. alla GURS n° 18 del 24-04-09.
 - 15) Acquisto dispositivi di protezione individuale e collettiva, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 16) Servizio di espurgo pozzi neri, fino all'importo di € 50.000,00.
 - 17) Spese per servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, per illuminazione e riscaldamento di locali, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine nonché altre spese per servizi atti garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali od infrastrutture, fino all'importo di € 193.000,00 per ciascuna voce di spesa.
 - 18) Spese per servizi di pulizia dei luoghi di lavoro, fino all'importo di € 193.000,00.
 - 19) Acquisti di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, (toner, generi di cancelleria, carta, materiale elettrico, telefonico, informatico, nonché detergenti, carta igienica, etc.) fino all'importo di 100.000 euro;
 - 20) Acquisto e riparazione di mobili e materiale di arredo, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 21) Acquisto di libri, stampe, opuscoli e simili, gazzette e bollettini ufficiali, opere su CD-rom o DVD od altri supporti informatici, fino all'importo di € 50.000,00.
 - 22) Acquisti di materiali per disegni, macchine e materiali fotografici e per fotoriproduzione, fino all'importo di € 100.000,00 per ciascuna voce di spesa.
 - 23) Acquisto di valori bollati, fino all'importo di € 150.000,00.
 - 24) Acquisto, noleggio e servizi di manutenzione o riparazione di fotocopiatrici anche comprensivo di assistenza e dei relativi generi di consumo, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 25) Acquisto di materiali, supporti ed attrezzature audiovisive fino all'importo di € 25.000,00.
 - 26) Acquisto ed abbonamento a riviste specializzate, giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, fino all'importo di € 25.000,00.
 - 27) Acquisto di cassette di pronto soccorso e di materiale sanitario in genere fino all'importo di € 50.000,00.
 - 28) Acquisto, noleggio e servizi di manutenzione o riparazione di apparecchiature di climatizzazione o di riscaldamento, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 29) Spese per contratti di servizi di telefonia fissa o mobile, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 30) Acquisti di componenti o di impianti di telefonia fissa o mobile, radiotelefonici ed elettronici, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 31) Spese per l'esercizio e la manutenzione di gruppi elettrogeni (carburante, lubrificanti, ecc.), fino all'importo di € 100.000,00.

- 32) Acquisto di combustibile per riscaldamento, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 33) Spese per trasporti, spedizioni, noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali fino all'importo di € 50.000,00.
 - 34) Servizi di traduzione ed interpretariato, fino all'importo di € 25.000,00.
 - 35) Spese per elaborazione e stampa di disegni, per copisteria e rilegatura, fino all'importo di € 50.000,00.
 - 36) Stampa e litografia di documenti, prospetti e stampati speciali, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica, acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia e litografia, acquisto materiale vario destinato alla divulgazione, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 37) Acquisto di materiale informatico (unità centrali, periferiche, componenti, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere, supporti di memoria, cablaggi, accessori, ecc.), impiantistica e reti collegate, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 38) Manutenzione o riparazione di materiale informatico, servizi informatici, di consulenza informatica ed impiantistica collegata, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 39) Acquisto di medaglie, distintivi, diplomi, bandiere ed oggetti per premi e rappresentanza fino all'importo di € 25.000,00.
 - 40) Spese inerenti solennità, manifestazioni e ricorrenze varie fino all'importo di € 25.000,00.
 - 41) Spese per lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 42) Spese per la partecipazione a corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente, in Italia ed all'estero, ivi comprese le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 43) Spese per informazione attraverso agenzie di stampa od altri mezzi di comunicazione, per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attività ricreative, scientifiche e culturali, fino all'importo di € 50.000,00.
 - 44) Spese per indumenti, tute e calzature da lavoro, fino all'importo di € 50.000,00.
 - 45) Spese per vettovagliamento e generi di conforto per il personale impegnato in servizi speciali o di protezione civile, fino all'importo di € 50.000,00.
 - 46) Spese per forniture e servizi necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, salute, igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro, fino all'importo di 193.000,00 euro.
 - 47) Spese per servizi specialistici di archiviazione od elaborazione dati, fino all'importo di € 100.000,00.
 - 48) Servizi di accompagnamento e guida turistico - naturalistica fino all'importo di € 50.000,00.
 - 49) Spese per pubblicità, divulgazione bandi di concorso o di gara, etc. fino all'importo di € 100.000,00.
 - 50) Spese varie per il funzionamento degli uffici fino all'importo di € 50.000,00.
 - 51) Acquisti o servizi relativi alla manutenzione, riparazione od ammodernamento degli impianti tecnologici installati presso gli uffici e le infrastrutture di competenza dell'Ente fino all'importo di € 100.000,00.
 - 52) Acquisti e servizi strettamente connessi alla realizzazione dei lavori in economia di cui al capo precedente, comprese le forniture di apparecchiature, pezzi speciali, condotte, materiali da costruzione, apparecchiature tecnologiche, combustibile, carburanti, lubrificanti ed ogni altro materiale di consumo per l'esercizio degli automezzi ed i connessi lavori di ordinaria manutenzione, fino all'importo di € 100.000,00.
3. Il ricorso al sistema di spese per acquisizione di beni e servizi in economia, nei limiti d'importo di cui al precedente art. 13, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi.
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine

- previsto dal contratto;
- b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

La soglia massima di € 193.000,00 di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 5), 17) 18) e 46) si adegua in automatico a seguito dell'emissione dei provvedimenti di revisione periodica delle soglie di cui all'art. 248 del D. Lgs 163/2006.

Art. 15

Modalità d'acquisizione di beni e servizi

1. Le forniture di beni con procedura in economia possono essere eseguite mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Le forniture di servizi con procedura in economia possono essere eseguite:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di servizi sono effettuate utilizzando, materiali e mezzi dell'Ente, o appositamente acquistati o noleggiati, nonché personale eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 16

Svolgimento della procedura d'acquisizione di beni e servizi

1. L'Ente opera a mezzo di responsabili del procedimento individuati dall'Amministrazione dell'Ente, sulla base delle specifiche esigenze.
2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi in economia avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato scelti anche tramite l'elenco delle ditte fornitrici istituito dall'Ente con la Delibera n° 1561/C.S. del 31/10/2003. Il Responsabile del Procedimento richiede almeno cinque preventivi-offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima, da inviarsi anche via fax, di norma contiene ([Allegato 1](#)):
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto (art. 82 o art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso nella lettera di invito dovrà essere prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, calcolata escludendo il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
4. L'esclusione automatica non potrà essere esercitata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso la Commissione di aggiudicazione di cui al successivo punto 11 valuta la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici (art. 86 c. 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
5. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi quando l'importo della spesa è inferiore ad € 40.000,00, con esclusione dell'IVA con l'esclusione dei servizi di cui al precedente art. 14 punto 4) per i quali il limite è fissato in € 20.000,00 con esclusione dell'IVA. In tali casi è consentito l'affidamento diretto, in cui il Responsabile del Procedimento, previa indagine di mercato, tratta direttamente con un unico operatore economico (**Allegato 2**).
6. Si prescinde altresì dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, per effetto di diritti di esclusiva.
7. L'affidatario di servizi o di forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente (c. 12, art. 125, D.L.vo n° 163/2006).
8. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
9. Per beni e servizi di importo non superiore ad € 5.000,00 il responsabile incaricato può acquisire direttamente o tramite proprio delegato le forniture, in uno con la relativa fattura.
10. Per forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 e fino ad € 40.000,00 il responsabile del procedimento incaricato redige apposita lettera d'ordine.
11. Per forniture di beni di importo superiore ad € 40.000,00 l'esame e la scelta dei preventivi vengono svolti da una commissione composta dal responsabile designato e da due funzionari appositamente individuati. Il responsabile incaricato, sulla base delle risultanze della procedura riportate nel predetto verbale, redige e sottoscrive apposita lettera d'ordine o scrittura privata semplice, da sottoporsi all'accettazione per iscritto dell'aggiudicatario previa approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva all'uopo predisposto. Il suddetto documento dovrà riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
 - a. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b. la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c. la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
 - d. gli estremi contabili (capitolo ed ordini di accreditamento);
 - e. la forma di pagamento;
 - f. le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - g. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
 - h. le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.

Inoltre il suddetto documento dovrà riportare in allegato una dichiarazione sottoscritta nelle forme di legge dal fornitore con la quale lo stesso dichiara la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

12. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si

avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. In tal caso si farà riferimento, ove applicabili, alle norme di cui alla parte 4a del D.L.vo n° 163/2006 (art. 121 D.L.vo stesso).

13. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati secondo le norme vigenti.
14. Non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture di beni o di servizi con le procedure qui previste per un ammontare complessivo superiore ai limiti massimi così come definiti e fissati nel suddetto art. 145.

Art. 17

Garanzie

1. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di beni e servizi di importo inferiore a € 25.000,00.
2. Per appalti di beni e servizi di importo superiore a € 25.000,00 i soggetti affidatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 18

Congruità dei prezzi

1. Per la verifica della congruità dei prezzi, a fini di orientamento in sede di valutazione dell'offerta, il responsabile del procedimento competente si avvale nell'ordine, ove possibile, di uno dei seguenti strumenti:
 - a. Rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti;
 - b. Prezziario vigente nell'ambito regionale per materiali, trasporti e noli per progetti di cantieri di lavoro di cui alla L.R. n° 17/1968 e s.m.i.;
 - c. Rilevazioni dei prezzi praticati a seguito di preventiva indagine di mercato;
 - d. Cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

Art. 19

Verifiche

1. Le forniture di beni o di servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 sono soggette ad attestazione di regolare fornitura od esecuzione apposta direttamente sulla relativa fattura a firma del responsabile del procedimento.
2. Le forniture di beni o di servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 sono soggette a certificazione di regolare fornitura od esecuzione a firma del responsabile del procedimento.
3. Le forniture di beni o di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 sono soggette a collaudo previa certificazione di regolare fornitura od esecuzione a firma del responsabile del procedimento.
4. Nel caso di cui al precedente punto 3 il collaudo è eseguito da funzionari appositamente nominati dalla Direzione Generale.
5. Il collaudo non può essere effettuato dagli stessi funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 20

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture di beni e servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera di ordinazione. Inoltre l'Ente, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione medesima, dell'azione per il risarcimento derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave l'Amministrazione può altresì previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

e rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici

1. Gli affidamenti di lavori servizi e forniture di cui al presente Regolamento di importo inferiore ad € 40.000,00 devono essere effettuati previa acquisizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del C.I.G. in modalità semplificata (SMART CIG) presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (www.avcp.it).
2. Gli affidamenti di lavori servizi e forniture di cui al presente Regolamento di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere effettuati previa acquisizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del C.I.G. presso il sistema SIMOG presente nel sito dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 art. 3), gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Ai sensi dell'art. 1 della L. 136/2010 i pagamenti devono essere effettuati su conto corrente dedicato comunicato dai contraenti compilando il modulo allegato ([Allegato 3](#)).
5. Il Responsabile del Procedimento è tenuto al rispetto degli adempimenti di cui al superiore comma.